



Centro
Paghe
Padova

...al Servizio del Professionista

M:\Manuali\Circolari_mese\2008\08\C0808_Tabelle.doc

CIRCOLARE AGOSTO 2008 - TABELLE

SOMMARIO

<u>1</u>	<u>AGGIORNAMENTI TABELLE</u>	<u>2</u>
1.1	VARIAZIONI CONTRATTUALI GIA' EFFETTUATE CON IL MESE DI LUGLIO COMUNICATE CON LE CIRCOLARI ALLEGATE AGLI AGGIORNAMENTI:.....	2
1.2	VARIAZIONI CONTRATTUALI MESE DI AGOSTO	2
1.3	NUOVI CONTRATTI	7
1.4	GESTIONE UNA TANTUM.....	8
1.5	AGGIORNAMENTI RELATIVI A CONTRIBUTI.....	18
1.1.1	ALIQUOTE STANDARD	18
1.5.1	ENTI	18
1.5.2	VOCI.....	19
1.6	MODIFICHE SULLE TABELLE	19
1.6.1	ABI E CAB	19
1.6.2	ADDIZIONALE COMUNALE.....	19
1.6.3	ASSOGGETTAMENTI CASSE EDILI	19
1.6.4	CASSA EDILE: CONTRIBUTI/QUOTE ASSOCIATIVE	19
1.6.5	CAAF	19
1.6.6	CAMPI STORICI	19

1 AGGIORNAMENTI TABELLE

1.1 VARIAZIONI CONTRATTUALI GIA' EFFETTUATE CON IL MESE DI LUGLIO COMUNICATE CON LE CIRCOLARI ALLEGATE AGLI AGGIORNAMENTI:

Agenzie ippiche di scommesse (E089)
alteraz. no anticipo Ag. ippiche di scommesse (E989)
Commercio – Confcommercio (E001)
alteraz. no anticipo Commercio – Confcommercio (E901)
Commercio accordi provinciali (E002)
alteraz. no anticipo Commercio accordi provinciali (E902)
Agricoltura - operai (A072)
Autoscuole (E013)
Call center in outsourcing (E058)
Calzature - API (B022)
Chimica / abrasivi – Industria (Federchimica) (A010)
Chimica / chimico - farmaceutica – Industria (A011)
Chimica / fibre chimiche – Industria (A016)
Commercio accordo provinciale Firenze Confcommercio (E083)
Commercio accordo reg. Veneto - Confesercenti (E084)
Commercio – Confesercenti (E004)
Commercio cooperative (E003)
Cooperative di Facchinaggio (E052)
Dirigenti imprese cooperative (D016)
Edilizia – Artigianato (C013)
Edilizia - Industria (A021)
Edilizia popolare (Federcasa) (E094)
Farmacie (E033)
Forestali agrarie – impiegati (A073)
Forestali agrarie – operai (A074)
Gas liquefatto – Industria (A012)
Istituzioni socioassistenziali - UNEBA accordo 04/08/2008 (E929)
Legno e arredamento – API (B011)
Legno e arredamento - Artigianato (C009)
Nettezza urbana – Industria az. private (A049)
Odontotecnica – Artigianato (C003)
Pelli e cuoio - API (B023)
Penne, spazzole e pennelli - API (B024)
Regione Sicilia ed enti art. 1 L.R. n° 10/2000 (E079)
Scuole private materne (E021)
Servizi pubblici cultura (Federculture) (E050)
Terme (E061)
Tessili – Industria (A003)
Viaggiatori e piazzisti - Confcommercio (E081)
alteraz. no anticipo Viaggiatori Piazz. Confcomm. (E981)
Viaggiatori e piazzisti - Confesercenti (E082)

1.2 VARIAZIONI CONTRATTUALI MESE DI AGOSTO

Agricoltura - operai (A072)

Il 17 luglio 2008 è stato concluso l'accordo di rinnovo del contratto provinciale di MI:

- sono stati aggiornati con decorrenza luglio 2008 i minimi conglobati nelle suddivisioni territoriali di Milano (MI) per le suddivisioni contrattuali A, B e D, a cura Utente la corresponsione dell'arretrato di luglio.

Alimentari - Artigianato (C037)

- Il CCNL 24 gennaio 2008 prevede la prossima corresponsione dell'una tantum a febbraio 2009, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 24 gennaio 2008.

alteraz. no anticipo Ag. ippiche di scommesse (E989)

- la prossima corresponsione degli arretrati è prevista a novembre 2008, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 17 luglio 2008.

alteraz. no anticipo Commercio – Confcommercio (E901)

- la prossima corresponsione degli arretrati è prevista a novembre 2008, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 17 luglio 2008.

alteraz. no anticipo Commercio accordi provinciali (E902)

- la prossima corresponsione degli arretrati è prevista a novembre 2008, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 17 luglio 2008.

alteraz. no anticipo Viaggiatori Piazz. Confcomm. (E981)

- E' stata inserita automaticamente la suddivisione NA (Nazionale) a tutte le ditte e dipendenti con questo codice contratto compilato in anagrafica.
- la prossima corresponsione degli arretrati è prevista a novembre 2008, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 17 luglio 2008.

Autoscuole (E031)

- Il CCNL 25 luglio 2008 prevede le prossime corresponsioni dell'una tantum ad ottobre 2008, febbraio e maggio 2009, ricordiamo che nel caso di cessazione gli importi vengono corrisposti già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 25 luglio 2008.

Bancari Acri (E056)

- E' stata inserita una nuova gestione che permette di effettuare il calcolo particolare della quota oraria delle ferie non godute come prevista dal testo del ccnl. Sono stati inoltre impostati i dati relativi all'orario riferiti all'orario settimanale di 37,5 ore.

Barbieri e parrucchieri – Artigianato (C025)

Il 7 luglio 2008 è stato concluso l'accordo di rinnovo del ccnl:

- sono stati aggiornati i minimi retributivi,
- Il 31 luglio 2008 cessa l'erogazione dell'AFAC per cui sono stati azzerati gli importi dell'elemento paga 8,
- è prevista la corresponsione della prima tranche di una tantum ad **agosto 2008** (vedere paragrafo una tantum).

Per gli approfondimenti delle ulteriori novità consultare il testo dell'accordo di rinnovo.

Call center in outsourcing (E058)

- la prossima corresponsione degli arretrati è prevista a novembre 2008, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 17 luglio 2008.

Calzature - API (B022)

- l'accordo del 29 luglio 2008 prevede la corresponsione dell'una tantum ad **agosto 2008** (vedere paragrafo una tantum).

Ceramica – Artigianato (C015)

- Il CCNL 29 aprile 2008 prevede la prossima corresponsione dell'una tantum a luglio 2009, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 29 aprile 2008.

Chimica/gomma/plastica/vetro – Artigianato (C007)

- Il CCNL 19 febbraio 2008 prevede la prossima corresponsione dell'una tantum a giugno 2009, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 19 febbraio 2008.

Commercio accordo reg. Veneto - Confesercenti (E084)

- la prossima corresponsione degli arretrati è prevista a novembre 2008, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 23 luglio 2008, ricordiamo inoltre che nel caso sia stato corrisposto l'anticipo futuri aumenti contrattuali da aprile 2008 e se sono stati erogati a luglio 2008 gli arretrati di febbraio e marzo 2008 non occorre corrispondere più alcun importo.

Commercio – Confesercenti (E004)

- la prossima corresponsione degli arretrati è prevista a novembre 2008, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 23 luglio 2008.

Confezioni/pelli e cuoio - Artigianato (C006)

il 30 giugno 2006 è stato raggiunto l'accordo per la proroga del contratto integrativo regionale veneto del 31 marzo 2006 ad eccezione delle clausole relative all'EET. Non essendo stata prorogata anche l'efficacia dell'EET scaduto il 31 luglio 2008 sono stati cancellati gli importi dell'EET dalle suddivisioni territoriali del Veneto (VE e VF). E' previsto un nuovo EET che sarà erogato dal 1° dicembre 2008 e sino al 31 maggio 2009 condizionato dalla positività della verifica dei parametri nel periodo di riferimento. Per non generare carenze nel trattamento economico dei dipendenti durante questa fase transitoria, è inoltre prevista la corresponsione di 4 rate mensili di "premio di produttività" nel periodo 1° agosto 2008 – 30 novembre 2008, la corresponsione avviene utilizzando la gestione una tantum con la voce 0594 "premio risultato" (vedere paragrafo una tantum).

- ad agosto 2008 è perciò prevista la corresponsione della prima rata di premio di produttività per il Veneto (vedere paragrafo una tantum).
- Il CCNL 10 gennaio 2008 prevede la prossima corresponsione dell'una tantum a maggio 2009, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 10 gennaio 2008.

Cooperative sociali (E051)

Il 30 luglio 2008 è stato concluso l'accordo di rinnovo del ccnl 26 maggio 2004:

- sono stati aggiornati i minimi conglobati con decorrenza gennaio 2008,
- è stata azzerata l'IVC,
- sono stati inseriti gli importi arretrati relativi al 2008 per la corresponsione automatica con la gestione una tantum a settembre ed ottobre 2008 (vedere paragrafo una tantum),
- è prevista la corresponsione dell'una tantum relativa alla copertura del periodo 2006/2007 ad **agosto 2008** (vedere paragrafo una tantum).

Per gli approfondimenti delle ulteriori novità consultare il testo dell'accordo di rinnovo.

Dirigenti imprese cooperative (D016)

- la corresponsione dell'una tantum è prevista a settembre 2008, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 22 luglio 2008.

Edilizia - Industria (A021)

Segnaliamo che l'accordo provinciale di Trieste prevede nuovi importi dell'indennità di trasferta.

Farmacie (E033)

- Il CCNL 23 luglio 2008 prevede le prossime corresponsioni dell'una tantum ad ottobre 2008 e marzo 2009, ricordiamo che nel caso di cessazione gli importi vengono corrisposti già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 23 luglio 2008.

Farmacie municipalizzate (E048)

come previsto dall'accordo del 13 dicembre 2007:

- sono stati aggiornati i minimi conglobati.

Segnaliamo che dal 1° agosto 2008 è prevista l'adesione al fondo EST con la conseguente iscrizione di tutti i lavoratori alle stesse condizioni previste per i lavoratori del C.C.N.L. Terziario. A cura Utente valutare come procedere.

Giocattoli (regionale Veneto) - Artigianato (C019)

il 30 giugno 2006 è stato raggiunto l'accordo per la proroga del contratto integrativo regionale veneto del 31 marzo 2006 ad eccezione delle clausole relative all'EET. Non essendo stata prorogata anche l'efficacia dell'EET scaduto il 31 luglio 2008 sono stati cancellati gli importi dell'EET dalle suddivisioni territoriali del Veneto (VE e VF). E' previsto un nuovo EET che sarà erogato dal 1° dicembre 2008 e sino al 31 maggio 2009 condizionato dalla positività della verifica dei parametri nel periodo di riferimento. Per non generare carenze nel trattamento economico dei dipendenti durante questa fase transitoria, è inoltre prevista la corresponsione di 4 rate mensili di "premio di produttività" nel periodo 1° agosto 2008 – 30 novembre 2008, la corresponsione avviene utilizzando la gestione una tantum con la voce 0594 "premio risultato" (vedere paragrafo una tantum).

- ad agosto 2008 è perciò prevista la corresponsione della prima rata di premio di produttività per il Veneto (vedere paragrafo una tantum).
- Il CCNL 10 gennaio 2008 prevede la prossima corresponsione dell'una tantum a maggio 2009, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 10 gennaio 2008.

Giocattoli – Industria (A039)

- la corresponsione dell'una tantum è prevista ad ottobre 2008, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 10 luglio 2008.

Istituti di credito (E020)

- E' stata inserita una nuova gestione che permette di effettuare il calcolo particolare della quota oraria delle ferie non godute come prevista dal testo del ccnl. Sono stati inoltre impostati i dati relativi all'orario riferiti all'orario settimanale di 37,5 ore.

Istituzioni socioassistenziali - UNEBA (E029)

il 4 agosto 2008 è stato siglato l'accordo del 14 luglio 2008 per la corresponsione degli aumenti contrattuali e degli arretrati:

- sono stati aggiornati i minimi conglobati,
- sono stati azzerati gli importi dell'IVC,
- sono stati azzerati gli importi dell'acconto relativi al 2008 per la suddivisione del Veneto (VE).

A cura Utente la corresponsione degli arretrati in base alle indicazioni dell'accordo.

Per gli approfondimenti delle ulteriori novità consultare il testo dell'accordo di rinnovo.

Lapidei – Artigianato (C014)

- Il CCNL 30 ottobre 2007 prevede le prossime corresponsioni dell'una tantum a settembre e novembre 2008, ricordiamo che nel caso di cessazione gli importi vengono corrisposti già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 30 ottobre 2007.

Lavanderie / tintorie – Artigianato (C031)

- Il CCNL 30 aprile 2008 prevede la prossima corresponsione dell'una tantum a giugno 2009, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 30 aprile 2008.

Lavorazioni a mano/su misura - Artigianato (C004)

Il 30 giugno 2006 è stato raggiunto l'accordo per la proroga del contratto integrativo regionale veneto del 31 marzo 2006 ad eccezione delle clausole relative all'EET. Non essendo stata prorogata anche l'efficacia dell'EET scaduto il 31 luglio 2008 sono stati cancellati gli importi dell'EET dalle suddivisioni territoriali del Veneto (VE e VF). E' previsto un nuovo EET che sarà erogato dal 1° dicembre 2008 e sino al 31 maggio 2009 condizionato dalla positività della verifica dei parametri nel periodo di riferimento.

Per non generare carenze nel trattamento economico dei dipendenti durante questa fase transitoria, è inoltre prevista la corresponsione di 4 rate mensili di "premio di produttività" nel periodo 1° agosto 2008 – 30 novembre 2008, la corresponsione avviene utilizzando la gestione una tantum con la voce 0594 "premio risultato" (vedere paragrafo una tantum).

- ad agosto 2008 è perciò prevista la corresponsione della prima rata di premio di produttività per il Veneto (vedere paragrafo una tantum).
- Il CCNL 10 gennaio 2008 prevede la prossima corresponsione dell'una tantum a maggio 2009, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 10 gennaio 2008.

Legno e arredamento – Industria (A017)

- la corresponsione dell'una tantum è prevista a settembre 2008, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 28 maggio 2008.

Legno e arredamento – Artigianato (C009)

- Il CCNL 11 ottobre 2007 prevede le prossime corresponsioni dell'una tantum a settembre e novembre 2008, ricordiamo che nel caso di cessazione gli importi vengono corrisposti già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza l'11 ottobre 2007.

Metalmeccanica - Artigianato (C001)

Il 30 giugno 2006 è stato raggiunto l'accordo per la proroga del contratto integrativo regionale veneto del 20 febbraio 2006 ad eccezione delle clausole relative all'EET. Non essendo stata prorogata anche l'efficacia dell'EET scaduto il 31 luglio 2008 sono stati cancellati gli importi dell'EET dalle suddivisioni territoriali del Veneto (VE e VF). E' previsto un nuovo EET che sarà erogato dal 1° gennaio 2009 e sino al 31 maggio 2009 condizionato dalla positività della verifica dei parametri nel periodo di riferimento.

Per non generare carenze nel trattamento economico dei dipendenti durante questa fase transitoria, è inoltre prevista la corresponsione di 5 rate mensili di "premio di produttività" nel periodo 1° agosto 2008 – 31 dicembre 2008, la corresponsione avviene utilizzando la gestione una tantum con la voce 0594 "premio risultato" (vedere paragrafo una tantum).

- ad agosto 2008 è perciò prevista la corresponsione della prima rata di premio di produttività per il Veneto (vedere paragrafo una tantum).
- Il CCNL 27 febbraio 2008 prevede la prossima corresponsione dell'una tantum a febbraio 2009, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 27 febbraio 2008.

Metalmeccanica - Industria (A001)

- E' stata inserita automaticamente la suddivisione NA (Nazionale) a tutte le ditte e dipendenti con questo codice contratto compilato in anagrafica.
- E' stata inserita la suddivisione di Pordenone (PN) nella quale sono presenti gli importi del terzo elemento previsti per la provincia di Pordenone, a cura Utente effettuare l'inserimento in anagrafica.

Odontotecnica – Artigianato (C003)

- Il CCNL del 18 giugno 2008 prevede la corresponsione della prima tranche di una tantum ad **agosto 2008** (vedere paragrafo una tantum).

Il 30 gennaio 2008 è stato sottoscritto il contratto collettivo regionale del Veneto del settore odontotecnici artigiano. Le caratteristiche dell'accordo si possono riassumere come segue:

- è stato prorogato il contratto collettivo regionale sino al 31 agosto 2009 ad eccezione delle clausole in tema di EET, L'EET non viene perciò erogato nel periodo dal 1° febbraio 2008 al 31 agosto 2008.
- ricordiamo che è prevista l'erogazione di un nuovo EET limitata ad un anno, dal 1° settembre 2008 al 31 agosto 2009, con le quantità economiche e le modalità previste in precedenza;
- è prevista la corresponsione di una quota "una tantum" frazionata su base mensile con importo uguale per tutti i livelli (agli apprendisti viene corrisposto un importo specifico) quale copertura per il periodo dal mese di febbraio 2008 al mese di agosto 2008 (vedere paragrafo una tantum).
- ad agosto 2008 è perciò prevista la corresponsione della settima ed ultima tranche di una tantum per il Veneto (vedere paragrafo una tantum).
- è prevista l'eventuale proroga di erogazione dell'EET fino al 31 agosto 2010 nel caso in cui il CCNL non sia rinnovato entro il mese di agosto 2009.

Occhiali – Artigianato (C041)

- Il CCNL 30 aprile 2008 prevede la prossima corresponsione dell'una tantum a giugno 2009, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 30 aprile 2008.

Occhiali – Industria (A040)

- la corresponsione dell'elemento perequativo è prevista a dicembre 2008, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo maturato viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 9 aprile 2008.

Oreficeria – Artigianato (C011)

- Il CCNL 29 maggio 2008 prevede la prossima corresponsione dell'una tantum ad aprile 2009, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 29 maggio 2008.

Oreficeria – Industria (A019)

- la prossima corresponsione dell'una tantum è prevista a febbraio 2009, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 21 aprile 2008.

Panificazione - Artigianato (C039)

- Il CCNL 24 gennaio 2008 prevede la prossima corresponsione dell'una tantum a febbraio 2009, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 24 gennaio 2008.

Panificazione – Confesercenti (E073)

- è stato cancellato il codice contratto alternativo E095, alle ditte con tale codice contratto è stato attribuito automaticamente il codice contratto E073.

Panificazione – Federpanificatori (E074)

- è stato cancellato il codice contratto alternativo E096, alle ditte con tale codice contratto è stato attribuito automaticamente il codice contratto E074.

Pelli e cuoio - API (B023)

- l'accordo del 29 luglio 2008 prevede la corresponsione dell'una tantum ad **agosto 2008** (vedere paragrafo una tantum).

Penne, spazzole e pennelli - API (B024)

- l'accordo del 29 luglio 2008 prevede la corresponsione dell'una tantum ad **agosto 2008** (vedere paragrafo una tantum).

Penne, spazzole e pennelli – Industria (A014)

L'accordo di rinnovo del 21 maggio 2008 ha previsto la corresponsione di un elemento perequativo a dicembre 2008,

- sono stati inseriti i dati per la corresponsione automatica per eventuali cessati nel mese corrente che siano stati in forza al 21 maggio 2008, viene utilizzato il meccanismo della gestione una tantum (vedere paragrafo una tantum).

A cura Utente verificare se spetta la corresponsione ovvero se si tratta di aziende prive di contrattazione di secondo livello con contenuti economici.

Scuderie corse al trotto (E090)

- Il CCNL 15 maggio 2008 prevede la prossima corresponsione dell'una tantum a novembre 2008, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente.

Terme (E061)

- l'accordo del 22 luglio 2008 prevede la corresponsione della prima tranche dell'una tantum ad **agosto 2008** (vedere paragrafo una tantum).

Tessili/calzature - Artigianato (C005)

il 30 giugno 2006 è stato raggiunto l'accordo per la proroga del contratto integrativo regionale veneto del 31 marzo 2006 ad eccezione delle clausole relative all'EET. Non essendo stata prorogata anche l'efficacia dell'EET scaduto il 31 luglio 2008 sono stati cancellati gli importi dell'EET dalle suddivisioni territoriali del Veneto (VE e VF). E' previsto un nuovo EET che sarà erogato dal 1° dicembre 2008 e sino al 31 maggio 2009 condizionato dalla positività della verifica dei parametri nel periodo di riferimento. Per non generare carenze nel trattamento economico dei dipendenti durante questa fase transitoria, è inoltre prevista la corresponsione di 4 rate mensili di "premio di produttività" nel periodo 1° agosto 2008 – 30 novembre 2008, la corresponsione avviene utilizzando la gestione una tantum con la voce 0594 "premio risultato" (vedere paragrafo una tantum).

- ad **agosto 2008** è perciò prevista la corresponsione della prima rata di premio di produttività per il Veneto (vedere paragrafo una tantum).
- Il CCNL 10 gennaio 2008 prevede la prossima corresponsione dell'una tantum a maggio 2009, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 10 gennaio 2008.

Vetro – Industria (A031)

Il 17 luglio 2008 è stato concluso l'accordo di rinnovo del secondo biennio del ccnl 4 maggio 2007:

- sono stati aggiornati i minimi conglobati e l'IPO per la suddivisione contrattuale A, ed i minimi retributivi delle suddivisioni contrattuali B e C.

Viaggiatori e piazzisti - Confesercenti (E082)

- E' stata inserita automaticamente la suddivisione NA (Nazionale) a tutte le ditte e dipendenti con questo codice contratto compilato in anagrafica.
- la prossima corresponsione degli arretrati è prevista a novembre 2008, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 23 luglio 2008.

1.3 NUOVI CONTRATTI

Commercio accordo reg. Veneto - Confesercenti (E084)

Il presente contratto è stato inserito per gli Utenti che hanno utilizzato finora il codice contratto E002 Commercio accordi provinciali e la suddivisione VN o il contratto alternativo E902 e la suddivisione VN. Per consentire il funzionamento ottimale dell'automatismo di corresponsione degli arretrati non è possibile gestire assieme i

ccnl Confesercenti e Confcommercio che sono stati firmati in date diverse. I codici contratto E002 e l'alternativo E902 sono quindi solo per aziende che fanno riferimento al ccnl Confcommercio e agli accordi provinciali del Veneto della Confcommercio. A cura Utente variare il codice contratto in anagrafica. Ricordiamo inoltre che nel caso sia stato corrisposto l'anticipo futuri aumenti contrattuali da aprile 2008 e se sono stati erogati a luglio 2008 gli arretrati di febbraio e marzo 2008 non occorre corrispondere più alcun importo.

Istituzioni socioassistenziali - UNEBA accordo 04/08/2008 (E929)

Nel presente nuovo codice contratto sono state effettuate le variazioni previste dall'accordo del 14 luglio 2008, se non si desidera applicare questo accordo ricordiamo che per il codice contratto E029 non sono state effettuate variazioni, a cura Utente valutare come procedere.

1.4 GESTIONE UNA TANTUM

Sono state inserite per alcuni contratti le tranche di una tantum da corrispondere per l'erogazione automatica, in caso di cessazione del dipendente, già dal corrente mese.

Barbieri e parrucchieri – Artigianato (C025)

(segue un estratto dall'accordo di rinnovo):

(...) Ad integrale copertura del periodo dal 01/01/2005 al 31/07/2008 ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente Accordo verrà corrisposto un importo forfetario una tantum pari ad Euro 470 lordi, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.

L'importo "una tantum" di cui sopra verrà erogato in 2 tranche, pari a:

- € 370 da corrispondere con la retribuzione del mese di **agosto 2008**,

- € 100 da corrispondere con la retribuzione del mese di novembre 2008.

Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente Accordo saranno erogati a titolo di una tantum gli importi di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite.

Gli importi di una tantum saranno inoltre ridotti proporzionalmente per i casi di servizio militare o civile, assenza facoltativa post-partum, part-time, sospensioni per mancanza lavoro concordate.

L'importo dell'una tantum è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.

L'una tantum è esclusa dalla base di calcolo del TFR.

Secondo consolidata prassi negoziale tra le parti, inoltre, gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di una tantum indicati nel presente accordo. Pertanto, tali importi dovranno essere detratti dalla stessa una tantum.

In considerazione di quanto sopra tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione relativa al mese di luglio 2008. (...)

(fine dell'estratto dall'accordo di rinnovo).

Le due tranche saranno corrisposte al netto degli importi già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali.

In automatico vengono caricate nei movimenti le voci 0560 e 0561 effettuando la distinzione degli importi a tassazione ordinaria e separata.

Per il personale part-time l'importo viene proporzionato.

Agli apprendisti viene corrisposto il 70% degli importi previsti per i non apprendisti.

Calzature - API (B022)

(segue un estratto dall'accordo di rinnovo):

(...) "L'importo una tantum di Euro 114,00 lordi verrà erogato con la retribuzione del mese di **agosto 2008** e sarà corrisposto ai lavoratori in forza alla data del 29 luglio 2008. Tale importo è commisurato all'anzianità di servizio maturata nel periodo 1 aprile-30 giugno 2008 con riduzione proporzionale per i casi di: servizio militare, aspettativa, congedo parentale, cassa integrazione guadagni a zero ore.

L'importo una tantum non è utile agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale e legale né del trattamento di fine rapporto." (...)

(fine dell'estratto dall'accordo di rinnovo).

In caso di cessazione la corresponsione è anticipata per i dipendenti comunque in forza dal 29 luglio 2008.

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.

In assenza di specifiche istruzioni per gli apprendisti, gli importi sono uguali a quelli degli altri lavoratori, a cura Utente valutare se proporzionare, secondo lo scaglione di apprendistato, gli importi proposti in automatico nei movimenti dei dipendenti.

Confezioni/pelli e cuoio - Artigianato (C006)

Importante: ricordiamo che il premio è valido solo per il Veneto ed è stata abilitata la corresponsione solo per le suddivisioni territoriali riferite al Veneto.

(segue un estratto dall'accordo regionale del Veneto):

(...) A tutti i lavoratori (esclusi i lavoranti a domicilio ed i contratti di inserimento) che siano in forza al 30 giugno 2008 (n.d.r. è stata inserita anche la data 29 febbraio 2008, individuando così i lavoratori che rispettano la condizione dei 4 mesi di anzianità a partire dal 30 giugno 2008) ed abbiano un'anzianità aziendale presso l'impresa di almeno 4 mesi verrà corrisposto premio di produttività regionale legato al consolidato andamento del settore nel periodo precedente. L'importo da corrispondere è pari a € 76,00, al lordo delle ritenute di legge da erogare in 4 rate mensili di pari importo, pari a 19,00 € mensili, rispettivamente con le retribuzioni dei mesi di **agosto**, settembre, ottobre e novembre 2008.

Agli apprendisti sarà analogamente attribuito un premio pari a € 53,20, da erogare nelle stesse modalità previste per gli altri lavoratori, vale a dire 4 rate di pari importo (13,30 € mensili), sempre con le retribuzioni dei mesi di **agosto**, settembre, ottobre e novembre 2008.

Le parti convengono che una quota del premio rispettivamente pari a € 10,00 (operai ed impiegati) e € 7,00 (apprendisti) sia considerata quale anticipo su futuri miglioramenti salariali erogati allo stesso titolo o analogo.

Il premio sarà corrisposto ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale in proporzione all'orario ridotto.

La quantificazione del premio è stata effettuata dalle parti in via omnicomprensiva di ogni quota di sua incidenza: pertanto essa non avrà ulteriore incidenza alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge diretti ed indiretti di alcun genere, compreso il TFR.

In deroga a quanto sopra, il premio non sarà erogato nell'ipotesi di lavoratori in forza con rapporto di lavoro sospeso per cause che non diano diritto alla retribuzione all'atto della stipula dell'accordo e per tutto il periodo nel quale il rapporto di lavoro sarà sospeso.

Qualora le sospensioni dal rapporto senza salario intervengano successivamente alla data di stipula del presente accordo ed entro il 30 novembre 2008, il premio non verrà corrisposto per tutto il periodo che risulterà sospeso.

Nell'ipotesi di cessazione del rapporto durante il periodo dal 01 agosto 2008 al 30 novembre 2008 al lavoratore non verrà erogata la parte di premio residuo.

In ogni caso l'erogazione andrà effettuata per ogni mese o frazione di lavoro superiore ai 15 giorni. (...)

(fine dell'estratto dall'accordo del Veneto).

Segnaliamo che la corresponsione del premio di produttività avviene con la stessa voce 0594 "premio risultato" che veniva utilizzata in precedenza per l'EET anche se da questo mese non viene più corrisposto. Nel cedolino perciò continua ad essere presente la stessa voce 0594 ma riguarda il premio di produttività e non più l'EET.

Segnaliamo inoltre che l'eventuale presenza della voce fissa 0594 "a zero" inserita tra le voci fisse nell'anagrafica dipendente per inibire la corresponsione dell'EET non ha effetto per gli importi del premio di produttività che vengono imputati automaticamente nei movimenti utilizzando la gestione una tantum, perciò l'Utente può lasciare inserite le voci fisse 0594 ed effettuare eventuali verifiche di spettanza in occasione della corresponsione del prossimo EET previsto.

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.

Agli apprendisti vengono corrisposti gli importi specifici previsti.

A cura Utente escludere i lavoranti a domicilio ed i lavoratori con contratto d'inserimento.

Per verificare la condizione dell'anzianità aziendale di 4 mesi è stata inserita anche la data del 29 febbraio 2008 quale ulteriore test di controllo dei dipendenti in forza al 30 giugno 2008 per l'erogazione degli importi.

La procedura in caso di cessazione nel periodo dal 01 agosto 2008 al 30 novembre 2008 non eroga automaticamente le ulteriori quote residue.

La corresponsione è stata abilitata per le suddivisioni riferite al Veneto, a cura Utente valutare come procedere nei casi di aziende artigiane del Veneto che non applicano integralmente l'accordo regionale.

Cooperative sociali (E051)

(segue un estratto dall'accordo di rinnovo):

(...) Ai lavoratori in servizio al momento della firma del CCNL, a copertura del periodo 2006/2007, verrà corrisposto un importo forfetario secondo la seguente tabella:

Da tale importo sarà detratta l'indennità di vacanza contrattuale erogata nel periodo. Il rimanente importo, che si intende comprensivo di tutti gli effetti sugli altri istituti di legge e contrattuali, sarà erogato con la retribuzione relativa al mese di **Agosto 2008** proporzionalmente al servizio effettivamente prestato nel periodo compreso tra il 01.01.2006 e il 31.12.2007.

Frazioni di mese uguali o superiori ai 15 giorni sono considerate mese intero.

ARRETRATI 2008:

Gli incrementi contrattuali spettanti relativi al periodo 01.01.2008/31.07.2008 saranno erogati in due tranche di uguale entità rispettivamente con la retribuzione relativa al mese di settembre 2008 ed a quella relativa al mese di ottobre 2008. (...) (*fine dell'estratto dall'accordo di rinnovo*).

L'arretrato 2008 viene proporzionato per gli apprendisti e i lavoratori part-time, l'importo forfetario a copertura del 2006/2007 viene proporzionato per i lavoratori part-time.

Gli importi arretrati del 2008 vengono corrisposti detraendo automaticamente quanto erogato come IVC nell'anno corrente (differenza tra storico 411 e 412).

Gli importi a copertura degli anni 2006/2007 vengono corrisposti con la voce 0561 detraendo automaticamente quanto erogato come IVC nel 2007 (da novembre 2007, storico 412) la detrazione viene effettuata in misura uguale dalle due tranche.

Nel caso siano stati corrisposti altri importi da portare in detrazione, la gestione è a cura degli Utenti.

La corresponsione degli arretrati 2008 avviene con la voce 0575 "arretrati contrattuali".

In caso di passaggio di livello o altre situazioni complesse nel periodo interessato è a cura Utente valutare come procedere, infatti la gestione una tantum verifica solamente la presenza dei ratei nel periodo interessato per la corresponsione degli importi. Perciò in particolari casi potrebbe essere più indicata la gestione manuale degli arretrati 2008, l'utilizzo della gestione una tantum dovrebbe essere quindi limitato alle situazioni che non presentano complessità. In ogni caso verificare gli importi.

Giocattoli (regionale Veneto) - Artigianato (C019)

Importante: ricordiamo che il premio è valido solo per il Veneto ed è stata abilitata la corresponsione solo per le suddivisioni territoriali riferite al Veneto.

(segue un estratto dall'accordo regionale del Veneto):

(...) A tutti i lavoratori (esclusi i lavoranti a domicilio ed i contratti di inserimento) che siano in forza al 30 giugno 2008 (*n.d.r. è stata inserita anche la data 29 febbraio 2008, individuando così i lavoratori che rispettano la condizione dei 4 mesi di anzianità a partire dal 30 giugno 2008*) ed abbiano un'anzianità aziendale presso l'impresa di almeno **4** mesi verrà corrisposto premio di produttività regionale legato al consolidato andamento del settore nel periodo precedente. L'importo da corrispondere è pari a € 76,00, al lordo delle ritenute di legge da erogare in 4 rate mensili di pari importo, pari a 19,00 € mensili, rispettivamente con le retribuzioni dei mesi di **agosto**, settembre, ottobre e novembre 2008.

Agli apprendisti sarà analogamente attribuito un premio pari a € 53,20, da erogare nelle stesse modalità previste per gli altri lavoratori, vale a dire 4 rate di pari importo (13,30 € mensili), sempre con le retribuzioni dei mesi di **agosto**, settembre, ottobre e novembre 2008.

Le parti convengono che una quota del premio rispettivamente pari a € 10,00 (operai ed impiegati) e € 7,00 (apprendisti) sia considerata quale anticipo su futuri miglioramenti salariali erogati allo stesso titolo o analogo.

Il premio sarà corrisposto ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale in proporzione all'orario ridotto.

La quantificazione del premio è stata effettuata dalle parti in via omnicomprensiva di ogni quota di sua incidenza: pertanto essa non avrà ulteriore incidenza alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge diretti ed indiretti di alcun genere, compreso il TFR.

In deroga a quanto sopra, il premio non sarà erogato nell'ipotesi di lavoratori in forza con rapporto di lavoro sospeso per cause che non diano diritto alla retribuzione all'atto della stipula dell'accordo e per tutto il periodo nel quale il rapporto di lavoro sarà sospeso.

Qualora le sospensioni dal rapporto senza salario intervengano successivamente alla data di stipula del presente accordo ed entro il 30 novembre 2008, il premio non verrà corrisposto per tutto il periodo che risulterà sospeso.

Nell'ipotesi di cessazione del rapporto durante il periodo dal 01 agosto 2008 al 30 novembre 2008 al lavoratore non verrà erogata la parte di premio residuo.

In ogni caso l'erogazione andrà effettuata per ogni mese o frazione di lavoro superiore ai 15 giorni. (...)

(fine dell'estratto dall'accordo del Veneto).

Segnaliamo che la corresponsione del premio di produttività avviene con la stessa voce 0594 "premio risultato" che veniva utilizzata in precedenza per l'EET anche se da questo mese non viene più corrisposto. Nel cedolino perciò continua ad essere presente la stessa voce 0594 ma riguarda il premio di produttività e non più l'EET.

Segnaliamo inoltre che l'eventuale presenza della voce fissa 0594 "a zero" inserita tra le voci fisse nell'anagrafica dipendente per inibire la corresponsione dell'EET non ha effetto per gli importi del premio di produttività che vengono imputati automaticamente nei movimenti utilizzando la gestione una tantum, perciò l'Utente può lasciare inserite le voci fisse 0594 ed effettuare eventuali verifiche di spettanza in occasione della corresponsione del prossimo EET previsto.

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.

Agli apprendisti vengono corrisposti gli importi specifici previsti.

A cura Utente escludere i lavoranti a domicilio ed i lavoratori con contratto d'inserimento.

Per verificare la condizione dell'anzianità aziendale di 4 mesi è stata inserita anche la data del 29 febbraio 2008 quale ulteriore test di controllo dei dipendenti in forza al 30 giugno 2008 per l'erogazione degli importi.

La procedura in caso di cessazione nel periodo dal 01 agosto 2008 al 30 novembre 2008 non eroga automaticamente le ulteriori quote residue.

La corresponsione è stata abilitata per le suddivisioni riferite al Veneto, a cura Utente valutare come procedere nei casi di aziende artigiane del Veneto che non applicano integralmente l'accordo regionale.

Lavorazioni a mano/su misura - Artigianato (C004)

Importante: ricordiamo che il premio è valido solo per il Veneto ed è stata abilitata la corresponsione solo per le suddivisioni territoriali riferite al Veneto.

(segue un estratto dall'accordo regionale del Veneto):

(...) A tutti i lavoratori (esclusi i lavoranti a domicilio ed i contratti di inserimento) che siano in forza al 30 giugno 2008 (n.d.r. è stata inserita anche la data 29 febbraio 2008, individuando così i lavoratori che rispettano la condizione dei 4 mesi di anzianità a partire dal 30 giugno 2008) ed abbiano un'anzianità aziendale presso l'impresa di almeno **4** mesi verrà corrisposto premio di produttività regionale legato al consolidato andamento del settore nel periodo precedente. L'importo da corrispondere è pari a € 76,00, al lordo delle ritenute di legge da erogare in 4 rate mensili di pari importo, pari a 19,00 € mensili, rispettivamente con le retribuzioni dei mesi di **agosto**, settembre, ottobre e novembre 2008.

Agli apprendisti sarà analogamente attribuito un premio pari a € 53,20, da erogare nelle stesse modalità previste per gli altri lavoratori, vale a dire 4 rate di pari importo (13,30 € mensili), sempre con le retribuzioni dei mesi di **agosto**, settembre, ottobre e novembre 2008.

Le parti convengono che una quota del premio rispettivamente pari a € 10,00 (operai ed impiegati) e € 7,00 (apprendisti) sia considerata quale anticipo su futuri miglioramenti salariali erogati allo stesso titolo o analogo.

Il premio sarà corrisposto ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale in proporzione all'orario ridotto.

La quantificazione del premio è stata effettuata dalle parti in via omnicomprensiva di ogni quota di sua incidenza: pertanto essa non avrà ulteriore incidenza alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge diretti ed indiretti di alcun genere, compreso il TFR.

In deroga a quanto sopra, il premio non sarà erogato nell'ipotesi di lavoratori in forza con rapporto di lavoro sospeso per cause che non diano diritto alla retribuzione all'atto della stipula dell'accordo e per tutto il periodo nel quale il rapporto di lavoro sarà sospeso.

Qualora le sospensioni dal rapporto senza salario intervengano successivamente alla data di stipula del presente accordo ed entro il 30 novembre 2008, il premio non verrà corrisposto per tutto il periodo che risulterà sospeso.

Nell'ipotesi di cessazione del rapporto durante il periodo dal 01 agosto 2008 al 30 novembre 2008 al lavoratore non verrà erogata la parte di premio residuo.

In ogni caso l'erogazione andrà effettuata per ogni mese o frazione di lavoro superiore ai 15 giorni. (...)

(fine dell'estratto dall'accordo del Veneto).

Segnaliamo che la corresponsione del premio di produttività avviene con la stessa voce 0594 "premio risultato" che veniva utilizzata in precedenza per l'EET anche se da questo mese non viene più corrisposto. Nel cedolino perciò continua ad essere presente la stessa voce 0594 ma riguarda il premio di produttività e non più l'EET.

Segnaliamo inoltre che l'eventuale presenza della voce fissa 0594 "a zero" inserita tra le voci fisse nell'anagrafica dipendente per inibire la corresponsione dell'EET non ha effetto per gli importi del premio di produttività che vengono imputati automaticamente nei movimenti utilizzando la gestione una tantum, perciò l'Utente può lasciare inserite le voci fisse 0594 ed effettuare eventuali verifiche di spettanza in occasione della corresponsione del prossimo EET previsto.

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.

Agli apprendisti vengono corrisposti gli importi specifici previsti.

A cura Utente escludere i lavoratori a domicilio ed i lavoratori con contratto d'inserimento.

Per verificare la condizione dell'anzianità aziendale di 4 mesi è stata inserita anche la data del 29 febbraio 2008 quale ulteriore test di controllo dei dipendenti in forza al 30 giugno 2008 per l'erogazione degli importi.

La procedura in caso di cessazione nel periodo dal 01 agosto 2008 al 30 novembre 2008 non eroga automaticamente le ulteriori quote residue.

La corresponsione è stata abilitata per le suddivisioni riferite al Veneto, a cura Utente valutare come procedere nei casi di aziende artigiane del Veneto che non applicano integralmente l'accordo regionale.

Metalmeccanica - Artigianato (C001)

Importante: ricordiamo che il premio è valido solo per il Veneto ed è stata abilitata la corresponsione solo per le suddivisioni territoriali riferite al Veneto.

(segue un estratto dall'accordo regionale del Veneto):

(...) A tutti i lavoratori (esclusi i lavoratori a domicilio ed i contratti di inserimento) che siano in forza al 30 giugno 2008 (n.d.r. è stata inserita anche la data 29 febbraio 2008, individuando così i lavoratori che rispettano la condizione dei 4 mesi di anzianità a partire dal 30 giugno 2008) ed abbiano un'anzianità aziendale presso l'impresa di almeno 4 mesi verrà corrisposto premio di produttività regionale legato al consolidato andamento del settore nel periodo precedente. L'importo da corrispondere è pari a € 120,00, al lordo delle ritenute di legge da erogare in 5 rate mensili di pari importo, pari a 24,00 € mensili, rispettivamente con le retribuzioni dei mesi di **agosto**, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2008.

Agli apprendisti sarà analogamente attribuito un premio pari a € 67,50, da erogare nelle stesse modalità previste per gli altri lavoratori, vale a dire 5 rate di pari importo di 13,50 € mensili, rispettivamente con le retribuzioni dei mesi di **agosto**, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2008.

Il premio non sarà corrisposto ai lavoratori in forza con rapporto di lavoro sospeso per cause che non diano diritto alla retribuzione: pertanto verrà ridotta di € 24,00 (ovvero € 13,50 per gli apprendisti) per ogni mese o frazione superiore ai 15 giorni in cui il rapporto sia stato sospeso nel periodo 1° agosto 2008 - 31 dicembre 2008.

Il premio sarà corrisposto ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale in proporzione all'orario ridotto.

La quantificazione del premio è stata effettuata dalle parti in via omnicomprensiva di ogni quota di sua incidenza: pertanto essa non avrà ulteriore incidenza alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge diretti ed indiretti di alcun genere, compreso il TFR. (...)

(fine dell'estratto dall'accordo del Veneto).

Segnaliamo che la corresponsione del premio di produttività avviene con la stessa voce 0594 "premio risultato" che veniva utilizzata in precedenza per l'EET anche se da questo mese non viene più corrisposto. Nel cedolino perciò continua ad essere presente la stessa voce 0594 ma riguarda il premio di produttività e non più l'EET.

Segnaliamo inoltre che l'eventuale presenza della voce fissa 0594 "a zero" inserita tra le voci fisse nell'anagrafica dipendente per inibire la corresponsione dell'EET non ha effetto per gli importi del premio di produttività che vengono imputati automaticamente nei movimenti utilizzando la gestione una tantum, perciò l'Utente può lasciare inserite

le voci fisse 0594 ed effettuare eventuali verifiche di spettanza in occasione della corresponsione del prossimo EET previsto.

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.

Agli apprendisti vengono corrisposti gli importi specifici previsti.

A cura Utente escludere i lavoranti a domicilio ed i lavoratori con contratto d'inserimento.

Per verificare la condizione dell'anzianità aziendale di 4 mesi è stata inserita anche la data del 29 febbraio 2008 quale ulteriore test di controllo dei dipendenti in forza al 30 giugno 2008 per l'erogazione degli importi.

La procedura in caso di cessazione nel periodo dal 01 agosto 2008 al 31 dicembre 2008 eroga automaticamente le ulteriori quote residue, a cura Utente valutare come procedere in tali casi.

La corresponsione è stata abilitata per le suddivisioni riferite al Veneto, a cura Utente valutare come procedere nei casi di aziende artigiane del Veneto che non applicano integralmente l'accordo regionale.

Odontotecnica – Artigianato (C003)

(segue un estratto dall'accordo di rinnovo):

(...) Ad integrale copertura del periodo 1° gennaio 2005 – 31 maggio 2008 (rettificato dall'associazione in 30 giugno 2008), ai soli lavoratori in forza al 18 giugno 2008 verrà riconosciuto un importo forfetario "Una Tantum" pari a 464 euro lordi, suddivisibili in quote mensili o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.

L'importo una tantum di cui sopra verrà erogato in due rate pari a:

- € 232 da corrispondere con la retribuzione del mese di **agosto 2008**,

- € 232 da corrispondere con la retribuzione del mese di aprile 2009.

Agli apprendisti in forza al 18 giugno 2008 saranno erogati a titolo di "Una Tantum" gli importi di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze stabilite.

Gli importi saranno inoltre ridotti proporzionalmente per i casi di servizio militare o civile, assenza facoltativa "post-partum", part-time, sospensioni per mancanza lavoro concordate.

L'importo dell'Una Tantum è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.

L'Una tantum è esclusa dalla base di calcolo del TFR.

Dall'importo di Una Tantum dovranno essere detratte, fino a concorrenza, le eventuali erogazioni corrisposte dalle imprese a titolo di acconti sui futuri miglioramenti contrattuali fino a un importo complessivo massimo di 350 euro. Per gli apprendisti l'importo da detrarre per il titolo di cui sopra viene quantificato in un importo massimo di 246 euro.

In considerazione di quanto sopra tali erogazioni cesseranno di essere corrisposte con la retribuzione relativa al mese di luglio 2008.

Le detrazioni, nelle misure sopra previste, saranno effettuate in rate di pari importo in occasione della erogazione delle due tranches di "Una Tantum".

Precisiamo che è arrivata la conferma da parte della CGIA che il periodo di copertura dell'una tantum è in realtà 1.1.2005 - 30.6.2008 e non 1.1.2005 - 31.5.2008. (...)

(fine dell'estratto dall'accordo di rinnovo).

Le due tranches saranno corrisposte al netto degli importi già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali.

In automatico vengono caricate nei movimenti le voci 0560 e 0561 effettuando la distinzione degli importi a tassazione ordinaria e separata.

Per il personale part-time l'importo viene proporzionato.

Agli apprendisti viene corrisposto il 70% degli importi previsti per i non apprendisti.

Odontotecnica – Artigianato (C003)

Importante: ricordiamo che l'una tantum è valida solo per il Veneto ed è stata abilitata solo per le suddivisioni territoriali riferite al Veneto.

A tutti i lavoratori (esclusi i lavoranti a domicilio ed i contratti di inserimento) che siano in forza al 30 gennaio 2008 e con anzianità aziendale di almeno 4 mesi verrà corrisposto un importo "una tantum" al lordo delle ritenute di legge di € 168,00 da erogare in 7 rate mensili di pari importo, pari a 24,00 € mensili rispettivamente con le retribuzioni dei mesi di febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio ed **agosto 2008**.

Agli apprendisti sarà attribuito un importo "una tantum" pari a € 118,00 da erogare nelle stesse modalità previste per gli altri lavoratori, vale a dire 7 rate di pari importo

di 16,85 € mensili, rispettivamente con le retribuzioni dei mesi di febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio ed **agosto 2008**.

L'una tantum non sarà corrisposta ai lavoratori in forza con rapporto di lavoro sospeso per cause che non diano diritto alla retribuzione: pertanto verrà ridotta di € 24,00 (ovvero € 16,85 per gli apprendisti) per ogni mese o frazione di mese superiore ai 15 giorni in cui il rapporto sia stato sospeso nel periodo 1° febbraio 2008 — 31 agosto 2008.

L'una tantum sarà corrisposta ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale in proporzione all'orario ridotto.

La quantificazione dell'una tantum è stata effettuata dalle parti in via omnicomprensiva di ogni quota di sua incidenza: pertanto essa non avrà nessuna ulteriore incidenza su altri istituti contrattuali e/odi legge diretti ed indiretti di alcun genere, compreso il TFR.

L'associazione di categoria dà indicazioni di assoggettare l'una tantum a tassazione ordinaria (viene caricata nei movimenti con la voce 0560), e che ovviamente l'importo non è soggetto a decontribuzione come l'EET.

in assenza di specifiche indicazioni nell'accordo, la procedura in caso di cessazione nel periodo dal 01 febbraio 2008 al 31 agosto 2008 non eroga automaticamente le ulteriori quote residue, a cura Utente valutare come procedere in tali casi.

Per verificare la condizione dell'anzianità aziendale di 4 mesi è stata inserita anche la data del 30 settembre 2007 quale ulteriore test di controllo dei dipendenti in forza al 30 gennaio 2008 per l'erogazione degli importi.

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.

Agli apprendisti vengono corrisposti gli importi specifici previsti.

A cura Utente escludere i lavoranti a domicilio ed i lavoratori con contratto d'inserimento.

La corresponsione è stata abilitata per le suddivisioni riferite al Veneto, a cura Utente valutare come procedere nei casi di aziende artigiane del Veneto che non applicano integralmente l'accordo regionale.

Pelli e cuoio - API (B023)

(segue un estratto dall'accordo di rinnovo):

(...) "L'importo una tantum di Euro 114,00 lordi verrà erogato con la retribuzione del mese di **agosto 2008** e sarà corrisposto ai lavoratori in forza alla data del 29 luglio 2008. Tale importo è commisurato all'anzianità di servizio maturata nel periodo 1 aprile-30 giugno 2008 con riduzione proporzionale per i casi di: servizio militare, aspettativa, congedo parentale, cassa integrazione guadagni a zero ore.

L'importo una tantum non è utile agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale e legale né del trattamento di fine rapporto." (...)

(fine dell'estratto dall'accordo di rinnovo).

In caso di cessazione la corresponsione è anticipata per i dipendenti comunque in forza dal 29 luglio 2008.

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.

In assenza di specifiche istruzioni per gli apprendisti, gli importi sono uguali a quelli degli altri lavoratori, a cura Utente valutare se proporzionare, secondo lo scaglione di apprendistato, gli importi proposti in automatico nei movimenti dei dipendenti.

Penne, spazzole e pennelli - API (B024)

(segue un estratto dall'accordo di rinnovo):

(...) "L'importo una tantum di Euro 145,00 lordi (variabile in base al livello) verrà erogato con la retribuzione del mese di **agosto 2008** e sarà corrisposto ai lavoratori in forza alla data del 29 luglio 2008. Tale importo è commisurato all'anzianità di servizio maturata nel periodo 1° gennaio - 31 maggio 2008 con riduzione proporzionale per i casi di: servizio militare, aspettativa, congedo parentale, cassa integrazione guadagni a zero ore.

L'importo una tantum non è utile agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale e legale né del trattamento di fine rapporto." (...)

(fine dell'estratto dall'accordo di rinnovo).

In caso di cessazione la corresponsione è anticipata per i dipendenti comunque in forza dal 29 luglio 2008.

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.

In assenza di specifiche istruzioni per gli apprendisti, gli importi sono uguali a quelli degli altri lavoratori, a cura Utente valutare se proporzionare, secondo lo scaglione di apprendistato, gli importi proposti in automatico nei movimenti dei dipendenti.

Terme (E061)

(segue un estratto dall'accordo di rinnovo):

(...) A copertura del periodo 1° luglio 2007-30 giugno 2008 ai lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in forza al 22 luglio 2008, viene riconosciuto un importo *una tantum* pari a 260 euro lordi (IV° livello), da riparametrare secondo la vigente scala parametrica.

Il suddetto importo verrà erogato con le seguenti modalità:

- € 130 (4° livello) con la retribuzione del mese di **agosto 2008**

- € 130 (4° livello) con la retribuzione del mese di agosto 2009

ovvero, nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro, all'atto della liquidazione delle competenze.

Al personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato successivamente al 1° luglio 2007 l'importo *una tantum* sarà corrisposto proporzionalmente alla durata del periodo di servizio prestato.

Ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato nel periodo intercorrente tra il 1° luglio 2007 ed il 30 giugno 2008 viene parimenti erogato un importo *una tantum* pari a euro 260 lordi suddivisibile in quote mensili e giornaliere in relazione alla durata del periodo di servizio prestato, da riparametrare secondo la vigente scala parametrica. Tale importo verrà erogato con le stesse modalità previste per i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato di cui ai commi precedenti.

Gli importi di cui sopra verranno erogati "pro-quota" nei casi in cui nello stesso periodo non si sia dato luogo a retribuzione a norma di legge e di contratto.

Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale l'importo dell'"una tantum" verrà erogato in proporzione alle ore effettivamente lavorate.

Gli importi di cui sopra non saranno considerati utili ai fini dei vari istituti contrattuali, ai fini della determinazione del TFR, né ai fini della determinazione della retribuzione utile per il computo dei contributi dovuti al Fondo di previdenza contrattuale. (...) (fine dell'estratto dall'accordo di rinnovo).

In automatico vengono caricate nei movimenti le voci 0560 e 0561 effettuando la distinzione degli importi a tassazione ordinaria e separata.

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.

In assenza di specifiche istruzioni per gli apprendisti, gli importi sono uguali a quelli degli altri lavoratori, a cura Utente valutare se proporzionare, secondo lo scaglione di apprendistato, gli importi proposti in automatico nei movimenti dei dipendenti.

Effettuare per le ditte interessate la stampa 11 prospetto scadenze una tantum dalle stampe dell'utility a. c. per avere il tabulato degli importi.

Tessili/calzature - Artigianato (C005)

Importante: ricordiamo che il premio è valido solo per il Veneto ed è stata abilitata la corresponsione solo per le suddivisioni territoriali riferite al Veneto.

(segue un estratto dall'accordo regionale del Veneto):

(...) A tutti i lavoratori (esclusi i lavoranti a domicilio ed i contratti di inserimento) che siano in forza al 30 giugno 2008 (*n.d.r. è stata inserita anche la data 29 febbraio 2008, individuando così i lavoratori che rispettano la condizione dei 4 mesi di anzianità a partire dal 30 giugno 2008*) ed abbiano un'anzianità aziendale presso l'impresa di almeno **4** mesi verrà corrisposto premio di produttività regionale legato al consolidato andamento del settore nel periodo precedente. L'importo da corrispondere è pari a € 76,00, al lordo delle ritenute di legge da erogare in 4 rate mensili di pari importo, pari a 19,00 € mensili, rispettivamente con le retribuzioni dei mesi di **agosto**, settembre, ottobre e novembre 2008.

Agli apprendisti sarà analogamente attribuito un premio pari a € 53,20, da erogare nelle stesse modalità previste per gli altri lavoratori, vale a dire 4 rate di pari importo (13,30 € mensili), sempre con le retribuzioni dei mesi di **agosto**, settembre, ottobre e novembre 2008.

Le parti convengono che una quota del premio rispettivamente pari a € 10,00 (operai ed impiegati) e € 7,00 (apprendisti) sia considerata quale anticipo su futuri miglioramenti salariali erogati allo stesso titolo o analogo.

Il premio sarà corrisposto ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale in proporzione all'orario ridotto.

La quantificazione del premio è stata effettuata dalle parti in via omnicomprensiva di ogni quota di sua incidenza: pertanto essa non avrà ulteriore incidenza alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge diretti ed indiretti di alcun genere, compreso il TFR.

In deroga a quanto sopra, il premio non sarà erogato nell'ipotesi di lavoratori in forza con rapporto di lavoro sospeso per cause che non diano diritto alla retribuzione all'atto

della stipula dell'accordo e per tutto il periodo nel quale il rapporto di lavoro sarà sospeso.

Qualora le sospensioni dal rapporto senza salario intervengano successivamente alla data di stipula del presente accordo ed entro il 30 novembre 2008, il premio non verrà corrisposto per tutto il periodo che risulterà sospeso.

Nell'ipotesi di cessazione del rapporto durante il periodo dal 01 agosto 2008 al 30 novembre 2008 al lavoratore non verrà erogata la parte di premio residuo.

In ogni caso l'erogazione andrà effettuata per ogni mese o frazione di lavoro superiore ai 15 giorni. (...)

(fine dell'estratto dall'accordo del Veneto).

Segnaliamo che la corresponsione del premio di produttività avviene con la stessa voce 0594 "premio risultato" che veniva utilizzata in precedenza per l'EET anche se da questo mese non viene più corrisposto. Nel cedolino perciò continua ad essere presente la stessa voce 0594 ma riguarda il premio di produttività e non più l'EET.

Segnaliamo inoltre che l'eventuale presenza della voce fissa 0594 "a zero" inserita tra le voci fisse nell'anagrafica dipendente per inibire la corresponsione dell'EET non ha effetto per gli importi del premio di produttività che vengono imputati automaticamente nei movimenti utilizzando la gestione una tantum, perciò l'Utente può lasciare inserite le voci fisse 0594 ed effettuare eventuali verifiche di spettanza in occasione della corresponsione del prossimo EET previsto.

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.

Agli apprendisti vengono corrisposti gli importi specifici previsti.

A cura Utente escludere i lavoratori a domicilio ed i lavoratori con contratto d'inserimento.

Per verificare la condizione dell'anzianità aziendale di 4 mesi è stata inserita anche la data del 29 febbraio 2008 quale ulteriore test di controllo dei dipendenti in forza al 30 giugno 2008 per l'erogazione degli importi.

La procedura in caso di cessazione nel periodo dal 01 agosto 2008 al 30 novembre 2008 non eroga automaticamente le ulteriori quote residue.

La corresponsione è stata abilitata per le suddivisioni riferite al Veneto, a cura Utente valutare come procedere nei casi di aziende artigiane del Veneto che non applicano integralmente l'accordo regionale.

Una tantum inserite/variate nello scorso mese e comunicate con le circolari allegare agli aggiornamenti:

Agenzie ippiche di scommesse (E089)

alteraz. no anticipo Ag. ippiche di scommesse (E989)

Commercio – Confcommercio (E001)

alteraz. no anticipo Commercio – Confcommercio (E901)

Commercio accordi provinciali (E002)

alteraz. no anticipo Commercio accordi provinciali (E902)

Viaggiatori e piazzisti - Confcommercio (E081)

alteraz. no anticipo Viaggiatori Piazz. Confcomm. (E981)

Call center in outsourcing (E058)

Commercio accordo provinciale Firenze Confcommercio (E083)

Commercio accordo reg. Veneto - Confesercenti (E084)

Commercio – Confesercenti (E004)

Viaggiatori e piazzisti - Confesercenti (E082)

Una tantum non di pertinenza del mese già inserite per la corresponsione in caso di cessazione:

Autoscuole (E013) - (segue un estratto dall'accordo di rinnovo):

(...) Ai lavoratori in servizio dal 25 luglio 2008 verrà corrisposto un importo forfettario lordo procapite di euro 1.280,00, di cui euro 1.000,00 a copertura del periodo 1.01.2006 - 31.12.2007 e la restante parte di euro 280,00 a copertura del periodo 1.01.2008 31.07.2008. Tale importo sarà erogato in 3 rate di cui la prima pari a euro 400,00 con la retribuzione del mese di Ottobre 2008, la seconda pari a euro 440,00 con la retribuzione del mese di Febbraio 2009 e la terza pari a euro 440,00 con la retribuzione del mese di Maggio 2009. L'importo una tantum verrà proporzionalmente ridotto per i lavoratori assunti dall'1 gennaio 2006 in funzione della data di assunzione, nonché per il personale part-time in relazione alla ridotta prestazione lavorativa. A tal

fine non vengono considerate le frazioni di mese inferiore a 15 giorni, mentre quelle pari o superiori a 15 giorni vengono considerate come mese intero.

L'importo forfettario di cui sopra non sarà considerato utile ai fini dei vari istituti contrattuali e della determinazione del trattamento di fine rapporto. I periodi di assenza non retribuita o non integrata intervenuti nel periodo 1.1.2006 – 31.7.2008 non saranno considerati utili ai fini della maturazione dell'importo una tantum. (...)

(fine dell'estratto dall'accordo di rinnovo).

In caso di cessazione la corresponsione è anticipata per i dipendenti comunque in forza dal 25 luglio 2008.

In automatico vengono caricate nei movimenti le voci 0560 e 0561 effettuando la distinzione degli importi a tassazione ordinaria e separata.

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.

In assenza di specifiche istruzioni per gli apprendisti, gli importi sono uguali a quelli degli altri lavoratori, a cura Utente valutare se proporzionare, secondo lo scaglione di apprendistato, gli importi proposti in automatico nei movimenti dei dipendenti.

Dirigenti imprese cooperative (D016) -*(segue un estratto dall'accordo di rinnovo):*

(...) "Ai dirigenti in forza alla data del 22 luglio 2008 verrà corrisposto, entro e non oltre il 31 ottobre 2008, un importo forfettario 'una tantum' di euro 1.300,00 (milletrecento).

Ai dirigenti assunti o nominati nel periodo 1° gennaio 2008 — 30 giugno 2008, in forza alla data del 22 luglio 2008, l'importo di cui al comma precedente sarà erogato pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo di cui sopra (le eventuali frazioni residue di mese uguali o superiori ai 15 giorni sono considerate uguali ad un mese intero).

Lo stesso importo una tantum non è utile agli effetti del computo del trattamento di fine rapporto né di altri istituti contrattuali o di legge poiché è stato quantificato considerando in esso tutti i riflessi sulla retribuzione di origine contrattuale o legale.

I miglioramenti economici nelle retribuzioni di fatto percepite, attribuiti nelle aziende successivamente al 31 dicembre 2005, possono assorbire fino a concorrenza, sia nel caso siano stati concessi a titolo di acconto o di anticipazione dei futuri miglioramenti contrattuali sia nel caso ne sia stato espressamente stabilito l'assorbimento all'atto della concessione, l'importo forfettario di cui ai commi precedenti." (...)

(fine dell'estratto dall'accordo di rinnovo).

La corresponsione automatica dell'importo è stata inserita nel mese di 09/2008.

Farmacie (E033) -*(segue un estratto dall'accordo di rinnovo):*

(...) L'una tantum verrà pagata nella misura e con le decorrenze indicate nella tabella (per la prima tranches l'1/10/08 e per la seconda tranches il 31/03/09).

L'una tantum sarà erogata ai dipendenti, anche con contratto a termine e di apprendistato, in forza al 23 luglio 2008 secondo le seguenti modalità:

a) ai dipendenti a tempo pieno in proporzione dei mesi di effettivo servizio svolti nel periodo 1° febbraio 2006 - 31 luglio 2008 e detraendo i periodi di assenza non retribuita (con esclusione della malattia, infortunio e maternità obbligatoria e facoltativa);

b) ai lavoratori a tempo parziale in proporzione all'orario di lavoro svolto nel periodo 1° febbraio 2006 - 31 luglio 2008 e detraendo i periodi di assenza non retribuita (con esclusione della malattia, infortunio e maternità obbligatoria e facoltativa).

L'una tantum non viene computata ai fini del TFR :e dl. ogni altra retribuzione indiretta e differita. In caso di estinzione del rapporto di lavoro, prima della erogazione della seconda tranches l'importo dell'una tantum verrà erogato unitamente alle competenze di fine rapporto.

Gli importi di cui ai commi precedenti da erogare a titolo di una tantum saranno versati al dipendente previa integrale deduzione di quanto già corrisposto al dipendente a titolo di anticipo sui futuri aumenti contrattuali. (...)

(fine dell'estratto dall'accordo di rinnovo).

In automatico vengono caricate nei movimenti le voci 0560 e 0561 effettuando la distinzione degli importi a tassazione ordinaria e separata.

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.

In assenza di specifiche istruzioni per gli apprendisti, gli importi sono uguali a quelli degli altri lavoratori, a cura Utente valutare se proporzionare, secondo lo scaglione di apprendistato, gli importi proposti in automatico nei movimenti dei dipendenti.

A cura Utente valutare come procedere nel caso siano stati corrisposti importi a titolo di anticipo sui futuri aumenti contrattuali, viene indicato di dedurli integralmente.

Effettuare per le ditte interessate la stampa 11 prospetto scadenze una tantum dalle stampe dell'utility a. c. per avere il tabulato degli importi.

Penne, spazzole e pennelli – Industria (A014) - (segue un estratto dall'accordo di rinnovo):

(...) Le parti condividono l'opportunità di estendere, ove ne sussistano le condizioni, la contrattazione di secondo livello e si attiveranno per cercare le soluzioni più idonee per il raggiungimento di tale obiettivo.

In assenza, ai lavoratori in forza dalla data di stipula del presente contratto, in aziende prive di contrattazione di secondo livello con contenuti economici, verrà erogata con la retribuzione del mese di dicembre 2008, a titolo perequativo, una cifra in forma annua sperimentale di € 170,00, onnicomprensiva e non incidente sul TFR.

Analogamente si procederà con la retribuzione di dicembre 2009, per l'importo di € 200,00.

In caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno di riferimento (2008 e 2009), la cifra sarà riproporzionata, considerando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.

Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedente al momento della corrispondenza dell'elemento perequativo, fermi restando i criteri di maturazione dello stesso, l'importo verrà corrisposto all'atto della liquidazione delle competenze di fine rapporto. (...)

(fine dell'estratto dall'accordo di rinnovo).

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.

In assenza di specifiche istruzioni per gli apprendisti, gli importi sono uguali a quelli degli altri lavoratori, a cura Utente valutare se proporzionare, secondo lo scaglione di apprendistato, gli importi proposti in automatico nei movimenti dei dipendenti.

1.5 AGGIORNAMENTI RELATIVI A CONTRIBUTI

1.1.1 ALIQUOTE STANDARD

Sono state inserite/variate le seguenti aliquote:

H106 "IVS CPI - TFS INADEL - ASS.LI INPS": è stata aggiornata la contribuzione a carico dipendente e ditta dell'ente 3405 Inadel TFS da 2,00% a 2,50% a carico dipendente e da 2,88% a 3,60% a carico ditta.

H107 "IVS CPI - TFR INADEL - ASS.LI INPS": è stata aggiornata la contribuzione a carico dipendente e ditta dell'ente 3415 Inadel TFR da 4,88% a 6,10% a carico ditta.

H108 "IVS CPDEL - TFS INADEL - ASS.LI INPS": è stata aggiornata la contribuzione a carico dipendente e ditta dell'ente 3405 Inadel TFS da 2,00% a 2,50% a carico dipendente e da 2,88% a 3,60% a carico ditta.

1.5.1 ENTI

Sono stati variati i seguenti enti:

8813 "CO.AS.CO" variata formula per calcolare sul totale paga mensile anche per i dipendenti orari.

8946 "FONDO EST": è stato inserito l'ente per consentire il conteggio dei contributi dovuti al fondo per i dipendenti apprendisti a tempo pieno con versamento al fondo trimestrale. L'ente carica il campo storico 75 e calcola il contributo di solidarietà 10% dovuto all'INPS.

8947 "FONDO EST": è stato inserito l'ente per consentire il conteggio dei contributi dovuti al fondo per i dipendenti apprendisti part-time con versamento al fondo trimestrale. L'ente carica il campo storico 75 e calcola il contributo di solidarietà 10% dovuto all'INPS.

8948 "FONDO EST": è stato inserito l'ente per consentire il conteggio dei contributi dovuti al fondo per i dipendenti apprendisti a tempo pieno con versamento al fondo mensile. L'ente carica il campo storico 75 e calcola il contributo di solidarietà 10% dovuto all'INPS.

8949 "FONDO EST": è stato inserito l'ente per consentire il conteggio dei contributi dovuti al fondo per i dipendenti apprendisti part-time con versamento al fondo mensile. L'ente carica il campo storico 75 e calcola il contributo di solidarietà 10% dovuto all'INPS.

8950 "FONDO EST": inserito ente per gestione fondo est apprendisti a tempo pieno con versamento trimestrale senza contributo del 10% a solidarietà.

8951 "FONDO EST": inserito ente per gestione fondo est apprendisti a tempo parziale con versamento trimestrale senza contributo del 10% a solidarietà.

8952 "FONDO EST": inserito ente per gestione fondo est apprendisti a tempo pieno con versamento mensile senza contributo del 10% a solidarietà.

8953 "FONDO EST": inserito ente per gestione fondo est apprendisti a tempo parziale con versamento mensile senza contributo del 10% a solidarietà.

1.5.2 VOCI

Sono state variate/aggiunte le seguenti voci:

0594 "PREMIO RISULTATO": la voce paga è stata modificata per applicare in automatico la detassazione ed assoggettare gli importi ad imposta sostitutiva 10%. Nella videata 2 nella griglia dei contatori è stato inserito il campo risultato 796.

0696 "IMPORTO DETRATTO DA UNA TANTUM": voce di nuovo inserimento che non compare nel cedolino per gestione una tantum a. p., in particolare evidenza nel movimento la detrazione effettuata sull'una tantum a. p. degli importi presenti nel campo storico 412. Nella videata 2 nella griglia dei contatori è stato inserito il campo risultato 839.

0903 "INDENN. MALATTIA INPS": è stato aggiunto RII 123 per il riporto nel contabile delle somme conto inps anticipate dal datore di lavoro.

8856 "Impl.le aggiuntivo detassazione": nuova voce neutra per applicare ad importi erogati nei mesi precedenti l'imposta sostitutiva 10%.

La seguente voce paga richiama altra voce paga 8857 (voce paga che non viene visualizzata nel cedolino) per la riduzione dell'imponibile fiscale e addizionali delle quote erogate.

8857 "Rec. detass. Imp.le fiscale": nuova voce che viene calcolata in automatico con inserimento voce paga 8856, non viene proposta nel cedolino, per diminuire l'imponibile fiscale e addizionali di quote già erogate da assoggettare ad imposta sostitutiva 10% per detassazione.

1.6 MODIFICHE SULLE TABELLE

1.6.1 ABI E CAB

Sono stati inseriti i seguenti codici:

ABI 03078 CAB 59960: Banca dell'artigianato e dell'industria filiale di Villafranca (VR).

1.6.2 ADDIZIONALE COMUNALE

Esaminando il file elencante le addizionali comunali del 2008 presente nel sito web del Ministero delle Finanze sono state riscontrate delle nuove comunicazioni di variazione da parte dei comuni.

Sono state perciò aggiornate le percentuali delle addizionali comunali presenti nella procedura.

1.6.3 ASSOGGETTAMENTI CASSE EDILI

E' stato variato l'assoggettamento previdenziale per la cassa edile di:

Ferrara (FA) (Cedaf) che varia da 0,66% a 0,63%, la percentuale trasformata nella procedura varia da 5,814% a 5,551%.

1.6.4 CASSA EDILE: CONTRIBUTI/QUOTE ASSOCIATIVE

Sono stati aggiornati i contributi cassa edile di Ferrara inseriti nelle quote associative del contratto A021.

1.6.5 CAAF

E' stato variato il seguente caaf

084 "Lavoro e fisco srl" variata la p.iva in 09706531002.

1.6.6 CAMPI STORICI

Sono stati inseriti/variati/cancellati i seguenti campi storici:

076 "Cud: detr. carichi famiglia SPETTANTI": il presente campo è stato attivato.